



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 13/11/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 21 ottobre 2014, n. 327

Valutazione di incidenza - livello I - fase di screening “Variante urbanistica per ristrutturazione, ampliamento e cambio d’uso di Masseria Maldarizzi (ricettività turistico - naturalistica, escursionismo, palestra verde, sala ricevimenti)” - Autorità procedente: SUAP del Comune di Castellaneta (TA). (ID_5054 eVAS 688).

L’anno 2014 addì 21 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, il Dirigente ad interim dell’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio ha adottato il seguente provvedimento.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’UFFICIO
“Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S.”

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia” - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il R.R. 15/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.r. 44/2012 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i "piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti";

VISTO il Piano di gestione del SIC - ZPS "Area delle Gravine approvato con D.G.R. n. 2435 del 15/12/2009 - (BURP 5/2010);

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTO l'art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, secondo il quale "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, "[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale"

Premesso che:

con nota prot. n. 24120 del 08/10/2013, acquisita al prot. AOO_089/05/11/2013 n. 10306, il SUAP del Comune di Castellaneta convocava la conferenza dei servizi per l'esame del progetto emarginato in epigrafe avendo evidenziato che:

- in data 02/03/2012 prot. n. 5525 era stata presentata dal Ciccarone Angelo Raffaele titolare della ditta in oggetto l'attivazione della procedura ex art. 5 D.P.R. 447/1998 e ss.mm. e ii. di variante allo strumento urbanistico attraverso la conferenza di servizi, per il progetto edilizio di ristrutturazione, ampliamento e cambio d'uso Masseria Maldarizzi (ricettività turistico - naturalistica, escursionismo con palestra verde, sala convegni e ricevimenti);
- in data 01/10/2013 prot. 23352 l'Ufficio Urbanistica trasmetteva al SUAP l'intero incartamento già in carico allo stesso Ufficio ed "esprimeva parere contrario dal punto di vista urbanistico in quanto l'intervento proposto non è conforme al Piano urbanistico vigente";
- il progetto presentato dalla Società Ciccarone & Co. S.n.c., pur essendo in contrasto con lo strumento urbanistico comunale, poteva essere preso in considerazione ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 5 del D.P.R. 447/98 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. 22/11/2011 n. 2581 e quindi si poteva procedere a porre in essere una variante al PRG attraverso la convocazione di una apposita conferenza dei servizi sul cui esito si sarebbe pronunciato in maniera definitiva il Consiglio comunale

con la predetta nota, il SUAP del Comune di Castellaneta trasmetteva ai soggetti competenti in materia ambientale invitati a partecipare alla conferenza dei servizi, fissata per il giorno 07/11/2013, i seguenti elaborati:

- Tav. A - Relazione tecnica illustrativa;
- Tav. B - Titolo di proprietà;

- Tav. 1 - Documentazione fotografica;
- Tav. 2 - Inquadramento
- Tav. 3 - Carta dei vincoli;
- Tav. 4 - Stato di fatto: piante, prospetti e sezioni;
- Tav. 5 - Progetto: prospetto e sezioni;
- Tav. 6 - Progetto: planovolumetrico;
- Tav. 7 - Progetto: sala convegni e ricevimenti: layout cucine;
- Tav. 8.1 - Progetto: sala convegni e ricevimenti: aspirazione, reintegro e clima;
- Tav. 8.2 - Progetto: sala convegni e ricevimenti: relazione aspirazione, reintegro e clima;
- Tav. 9 - Progetto: rapporti illuminanti;
- Tav. 10 - Progetto: tabella di calcolo delle superfici e dei volumi;
- Tav. 11 - Progetto: impianto di depurazione;
- Tav. 12 - Progetto: cabina Enel e gruppo elettrogeno;
- Tav. 13 - Progetto: impianto di approvvigionamento idrico;
- Tav. 14 - Progetto: planimetria generale con posizionamento reti tecnologiche;
- Tav. 15 - Relazione urbanistica
- Tav. 16 - Relazione paesaggistica;
- Tav. 17 - Valutazione di incidenza

Il SUAP del Comune di Castellaneta, con nota prot. 29845 dell'11/12/2013 acquisita al prot. AOO_089/15/01/2014 n. 444, comunicando, tra l'altro, di aver trasmesso il verbale della predetta conferenza dei servizi con nota prot. n. 27148 dell'11/11/2013 (non agli atti dello scrivente Ufficio), convocava la seconda conferenza dei servizi per il giorno 23/12/2013. Alla nota di convocazione era allegato il "Parere motivato sul progetto del Responsabile dell'UTC" in cui si affermava, tra l'altro, che "L'intervento proposto, ricadendo in un'area tipizzata dal vigente strumento urbanistico, P.d.F., in zona omogenea del tipo "E" Agricolo, non è conforme dal punto di vista urbanistico per cui dovrà attivarsi la procedura prevista dall'art. 8 del DPR 7 settembre 201 n° 160. Tale intervento è ammissibile a tale procedura in quanto il Comune di Castellaneta ha da tempo esaurito le aree libere da destinare ad attività turistico ricettivo ed ha in corso di redazione il nuovo PUG da molti anni. Infatti più volte l'Amministrazione Comunale ha attivato le procedure di cui alla Legge Regionale n° 34/94, n° 8/98 e il DPR 447/98. La tipologia dell'intervento comporta una modifica della destinazione d'uso urbanistica della masseria esistente da "agricola" a "turistico-alberghiera" oltre al suo ampliamento comunque inferiore ai parametri sai dal Regolamento regionale n° 2581 del 22.11.2011 - Indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del DPR 160/10, che dalle misure di salvaguardia del PUTT/P. L'intervento non interferisce con le direttrici di espansione di P.d.F. né interferisce con la realizzazione di opere pubbliche in quanto il vigente programma delle opere pubbliche non prevede all'interno dell'area di che trattasi la realizzazione di alcuna opera, né risulta alcun procedimento espropriativo per la realizzazione di opere pubbliche. (...) L'iniziativa imprenditoriale finalizzata ad intercettare i flussi turistici di tipo culturale è coerente sia con la localizzazione dell'intervento in un ambito territoriale caratterizzato dalla presenza di una tipologia di paesaggio agrario con elementi paesaggistici di pregio sia con la tipologia di intervento in progetto che prevede il recupero di una masseria esistente che versa in uno stato di abbandono e di degrado totale".

con nota prot. n. 30988 del 30/12/2013, acquisita al prot. AOO_089/30/01/2014 n. 1064, il SUAP del Comune di Castellaneta convocava la terza conferenza di servizi relative all'oggetto per il giorno 20/01/2014;

la Provincia di Taranto, con nota prot. PTA/2014/0027331/P del 02/05/2014, acquisita al prot. AOO_089/13/05/2014 n. 4520, esprimeva parere di Valutazione di incidenza, favorevole con prescrizioni, per l'intervento in oggetto;

l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS con nota prot. AOO_089/10/06/2014 n. 5584, con riferimento alla predetta nota n. 27331/P del 02/05/2014 della Provincia di Taranto,

rammentava che, ai sensi dell'art. 6 comma 1bis della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii., la Regione Puglia, Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, è competente ad esprimersi su "piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti, ivi compresi i piani agricoli e faunistico venatori" e che la L.r. 44/2012 chiarisce che "la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma" (art. 17 comma 1) e che "il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all'art. 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza" (art. 17 comma 3);

con nota prot. PTA/2014/0037648/P del 18/06/2014, la Provincia di Taranto riscontrava la predetta nota prot. 5584/2014 dello scrivente Ufficio rammentava di avere reso il proprio parere di valutazione di incidenza nell'ambito della conferenza dei servizi nelle more di ricevere chiarimenti circa l'individuazione dell'Autorità competente in materia di Valutazione di incidenza relativamente alle istanze trasmesse dai SUAP, sottolineando che il proprio parere poteva essere considerato dall'Autorità competente alla stregua di un contributo in materia di Valutazione di incidenza, rilasciato da un soggetto competente in materia ambientale così come individuato dall'art. 6 comma 5 lettera b) della L.r. 44/2012;

con nota prot. n. 3328 dell'08/09/2014, acquisita al prot. AOO_089/22/09/2014 n. 8247, l'Autorità idrica pugliese non ravvisava motivi di incompatibilità dell'intervento de quo rispetto alle opere del Servizio Idrico Integrato evidenziando che:

- l'approvvigionamento idrico per l'alimentazione dei servizi igienici e dell'attività agrituristica è previsto mediante rete di distribuzione di proprietà dell'acquedotto rurale;
- la rete di scarico delle acque nere sarà collegata ad un impianto di trattamento delle acque reflue ubicato all'interno del lotto di intervento;
- risulta che nelle aree interessate dall'intervento, né nelle immediate aree vicinanze delle stesse, non sono presenti corpi idrici superficiali e/o pozzi oggetto di usi attuali/potenziali idropotabili che rappresentano zone sensibili all'inquinamento idrico

atteso che:

- in forza della delega, prevista dai commi 3 e 7bis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l'esercizio della competenza relativamente all'espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;

- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28.02.2014, ha rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;

- ai sensi dell'art. 17 comma 1 "la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma" e comma 3 "il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all'articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza" della l.r. 44/2012;

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 - "fase di screening" del procedimento in epigrafe di cui l'Autorità competente dovrà tener conto nel proprio provvedimento.

Descrizione degli interventi

Oggetto del presente procedimento è la "Variante urbanistica per ristrutturazione, ampliamento e cambio d'uso di Masseria Maldarizzi (ricettività turistico - naturalistica, escursionismo, palestra verde,

ricevimenti, ecc.” ubicata, secondo quanto riportato nell’elaborato “Relazione urbanistica”, al foglio di mappa 35, p.lle 37, 39, 61 (parte), 62, 68, 102 (parte), 103 sub 1, 279, 281, 284 sub 1, 285 (parte) e 287 (parte) ed aventi una estensione complessiva di mq 83.262, quale “ambito di residenza alberghiera”.

Al fine di consentire la realizzazione del programma costruttivo di seguito descritto, sarà necessario approvare una variante urbanistica puntuale al P. di F. che ne modifichi la zonizzazione da “zona per le attività primarie di tipo A” a zona destinata a “ambito turistico - alberghiero” secondo i parametri urbanistico edilizi fissati dal progetto presentato.

Per quanto riguarda la descrizione degli interventi da realizzare, si trascrive di seguito quanto riportato nella documentazione tecnica pervenuta (VAS_MALDARIZZI_ALL III_PROGETTUALE.doc, pp. 14 - 18), “(...) si prevede la rifunzionalizzazione dei tre grandi ambienti voltati a botte posti ad Est, che, comunicanti grazie alle arcate di collegamento già esistenti, diventano una sala convegni e ristorante con circa 80 posti e servizi igienici, guardaroba e bar annessi.

A questa sala si aggiunge la nuova struttura ricettiva, da realizzarsi sul fianco ovest dell’edificio esistente, con una capienza di circa 300 posti.

Gli ambienti ad Ovest della vecchia masseria vengono destinati alle funzioni di accoglienza e servizio per gli ospiti, come la hall, il bar, il guardaroba e la direzione. Nel blocco a Nord invece, lasciando inalterata la struttura, trovano posto i servizi igienici per gli ospiti e il personale, gli office e gli ambienti a servizio della cucina.

Per garantire gli standard di illuminazione e ventilazione dei locali e le altezze minime, sarà aggiunto un nuovo corpo di fabbrica a Nord, perfettamente integrato con l’architettura esistente, per collocare le attrezzature delle cucine. (...) Nell’ottica di una rivitalizzazione dell’intera area su cui sorge il complesso Maldarizzi, il progetto prevede inoltre la realizzazione di un polo ricettivo a supporto e completamento dei servizi di ristorazione delle Sale Ricevimenti. Il complesso alberghiero, ad un solo piano e di basso impatto ambientale rispetto al territorio circostante, si articola in 15 camere matrimoniali, per un totale di trenta posti letto. Al suo interno, oltre alla Reception- Hall, si trovano il Bar, la Sala prima colazione con annesso locale di distribuzione pasti, un grande Giardino di inverno e un Centro Benessere, all’esterno una piscina scoperta per il relax estivo. Dal punto di vista costruttivo, il progetto si baserà sull’utilizzo di materiali tradizionali (pietra e tufo), prevedendo ove possibile il riutilizzo dei materiali di recupero con il fine di restaurare, risanare e riconsolidare il manufatto senza stravolgerne i connotati”.

Mentre per la sistemazione delle aree a verde “si è scelto di adottare tutte le specie tipiche del luogo. Tra gli arbusti, i biotipi da utilizzare saranno del tipo: Pistacia terebinthus (Terebinto), Timo capitatum, Timo Vulgaris, Prunus Spinosa (Prugnolo), Crataegus monogha (Biancospino) Arbutus unedo, Juniperus spp., Laurus nobilis, Myrtus communis, Myrtus communis “Tarentina, Punica granatum, Rosa spp., Ruscus aculeatus, Spiraea spp., Teucrium fruticans, Viburnum spp., Ceanothus spp., Corylus avellana, Crataegus spp, Hypericum spp., Laburnum anagyroides, Lantana camara, Ligustrum spp., Lonicera spp., Phillyrea spp., Rosmarinus officinalis, Ruta graveolons, Senecio maritimus, Spartium junceum, Vitex agnus castus.

Tra le piante arboree ad alto fusto, le specie presenti saranno del tipo: Ceratonia siliqua, Cercis siliquastrum, Olea europea, Quercus spp, Schinus molle, Acera minore, Quercus ilex, Quercus Pubescenz, Quercus Coccifera, Quercus Troiana, Pyrus amigdaliforitis (Perastro)

I giardini saranno completati con piante rampicanti come, Clematis spp., Hedera spp., Ro, Delosperma spp, Dorycnium sa spp., Wisteria sinensis, e con piante tappezzanti del tipo:, Capparis spinosa, Santolina spp., Sedum spp.”

Le consistenze della struttura esistente e dell’ampliamento di progetto, così come descritte nella Tavola “Calcolo delle superfici e dei Volumi e Verifica delle aree a Parcheggio”, sono le seguenti:

Volume esistente: 13.622,28 mc

Volume realizzabile (max 20% volume esistente): 2.724,46 mc

Volume effettivo di ampliamento: 2.629,86 mc

Verifica soddisfatta: $2.629,86 < 2.724,46$ mc (= circa 19,5% del volume esistente)

TIPIZZAZIONE MAGLIA DI INTERVENTO: Zona turistico - alberghiera

PARAMETRI URBANISTICI:

- St 43.841,00 mq
- Volume totale 7.770,26 mc
- I.f.t 0,18 mc/mq
- H.max. 8.00 m
- D.c. > 10,00 m
- D.s. > 10,00 m
- D.f. > 10,00 m
- Superficie Lorda tot 4.375,48 mq
- Totale parcheggi 5.269,00 mq
- Totale aree a standards 3500,00 mq

VERIFICA SUPERFICI PER PARCHEGGI:

Legge 122/89

Volume complessivo (esistente e di progetto):

$13.622,28$ (Esistente)+ $2.629,86$ (Ampliamento)+ $5.140,40$ (Struttura alberghiera) = $21.392,54$ mc

Superficie a parcheggio richiesta: $mc\ 21.392,54/10 = mq\ 2.139,25$

Superficie a parcheggio in progetto: $2.190\ mq > 2.139,25\ mq$

Art. 5 D.M. 1444/68 e s.m.i.

Superficie complessiva (esistente e di progetto):

$2.927,48$ (Esistente+Ampliamento) + 1.448 (Struttura alberghiera)= $4.375,48$ mq

Aree a standards richieste (80% della sup. complessiva) = 3.500 mq

di cui:

Superficie a parcheggio richiesta: 50% dell'area a standards = 1.750 mq

Aree a standard di progetto: 3.500 mq di cui 1.750 mq a parcheggio

Descrizione del sito di intervento

Per quel che attiene la classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- ATE "B" e "C";
- ATD "Vincolo idrogeologico";
- ATD "Vincoli faunistici": Zona a gestione sociale "Castellaneta"

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicato sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

6.1.2 - Componenti idrologiche

- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC - ZPS "Area delle Gravine")

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- UCP - stratificazione insediativa dei siti storico culturali: "Masseria Maldarizzi";

- UCP - area di rispetto siti storico culturali

Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino;

Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine.

La superficie d'intervento rientra nel SIC-ZPS "Area delle Gravine", cod. IT9130007, di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dalla relativa scheda BiolItaly[1]:

1

<http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppgta/frtaran/fr007ta.htm>

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Querceti di *Quercus trojana* 10%

Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 10%

Versanti calcarei della Grecia mediterranea 10%

Pinete mediterranee di pini mesogeni

endemici 8%

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 5%

Foreste di *Quercus ilex* 5%

Formazioni di *Euphorbia dendroides* 2%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Mammiferi:

Uccelli: *Anthus campestris*, *Bubo bubo*, *Burhinus oedicephalus*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Circaetus galicus*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Coaccis garrulus*, *Falco biarmicus*, *Falco naumanni*, *Falco eleonora*, *Pluvialis apricaria*, *Lanius minor*, *Lullula arborea*, *Melanocorypha calandra*, *Milvus migrans*, *Milvus milvus*, *Neophron percnopterus*, *Pernis apivorus*, *Ficedula albicollis*.

Rettili e anfibi: *Testudo hermanni*, *Bombina variegata*, *Elaphe quatuorlineata*, *Elaphe situla*.

Considerato che:

- la tipologia di intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- la Provincia di Taranto ed il Comune di Castellaneta, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Esaminati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS "Area delle Gravine", cod. IT9130007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che siano rispettate le seguenti prescrizioni che tengono conto anche di quelle impartite dalla Provincia di Taranto con la predetta nota PTA/2014/0027331/P del 02/05/2014:

1. l'illuminazione dell'intero complesso ed in particolare quella degli spazi aperti, deve essere realizzata rispettando le misure per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico previste dalla L.r. 23 novembre 2005 n. 15 e dal Reg. Reg. 13/2006;
2. le aree di pertinenza, quali viali di accesso, parcheggio, ecc., siano realizzate esclusivamente con materiali drenanti senza utilizzo di leganti;
3. la sistemazione a verde avvenga con l'utilizzo di essenze autoctone, caratterizzanti il sito. In particolare, a tale riguardo, vale quanto prescritto all'art. 11 comma 4 del Regolamento del vigente Piano di gestione: "Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del SIC-ZPS specie e varietà estranee alla flora spontanea dell'area delle gravine. E' inoltre vietato

- impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003". Siano inoltre garantiti interventi di recupero delle acque piovane per il successivo riutilizzo a fini irrigui;
4. fatto divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, anche in ottemperanza alle Dichiarazioni annuali di grave pericolosità incendi emanate dal Presidente della Giunta della Regione Puglia;
 5. le sorgenti sonore non dovranno determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di intervento (L. 447/1995) nelle limitrofe aree naturali;
 6. durante i lavori si dovrà porre attenzione a non arrecare danno alla componente arborea presente nel lotto in prossimità della viabilità di accesso;
 7. durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure idonee a contastarne gli impatti (rumore, polveri);
 8. siano attuate le prescrizioni dell'AdB Puglia, prot. 2479 del 26/02/2014

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

il Dirigente ad interim dell'Ufficio
Programmazione, Politiche Energetiche,
V.I.A. e V.A.S.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per Variante urbanistica per ristrutturazione, ampliamento e cambio d'uso di Masseria Maldarizzi (ricettività turistico - naturalistica, escursionismo, palestra verde, ricevimenti, ecc.) avente come Autorità procedente il SUAP del Comune di Castellaneta per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;

- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente: SUAP del Comune di Castellaneta;

- di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Taranto, all'Autorità di Bacino della Puglia, al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Taranto);

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l. 241/1990 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Antonello Antonicelli
